



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SEDIMENTATORE,
COMPRESO SMALTIMENTO E TRASPORTO DEL RIFIUTO
EER 19.08.14 (FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRATTAMENTI
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI
ALLA VOCE 19.08.13) SIA ALLO STATO LIQUIDO CHE
PALABILE, PRODOTTO
DALL'IMPIANTO DI AMIA VERONA SPA, E SMALTIMENTO
CON TRASPORTO DEL RIFIUTO EER 19.07.03 (PERCOLATO
DI DISCARICA, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE
19.07.02), PRODOTTO DALLA EX DISCARICA DI CA' NOVA
PER IL PERIODO DI DUE ANNI.***

(ex art. 50, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 36/2023)

Codice Appalto 670649_tender_433

CIG B7081E7690

Fascicolo gara: Tender_433

RDO Rfi_8_1

CPV 905120000-9

**IL R.U.P.
Moreno Pensa**

Art. 1 – Disposizioni generali

L'intero ciclo della gestione rifiuti, nelle varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza di principi generali tra cui:

- Si deve evitare ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- Deve essere garantito la protezione dell'ambiente, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.

Art. 2 – Oggetto del servizio

Oggetto del presente appalto è la pulizia del sedimentatore compreso il trasporto e lo smaltimento del rifiuto EER 19.08.14 (fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 19.08.03) sia allo stato liquido che palabile, prodotto dall'impianto di AMIA VERONA SPA, stimabile in 1 servizio/mese, e smaltimento con trasporto del rifiuto EER 19.07.03.(percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02) prodotto dalla ex discarica di Cà Nova.

La durata del servizio è presunta in due (due) anni dalla consegna del servizio.

Le prestazioni richieste sono quelle di seguito riportate:

- Pulizia del sedimentatore della raccolta delle acque piazzale, lavaggi con canal jet ad alta pressione con operatore.
- Trasporto con autospurgo da 22mc con operatore;
- Smaltimento e trasporto di rifiuto liquido EER19.08.14;
- Smaltimento e trasporto di rifiuto palabile EER19.08.14;
- Smaltimento e trasporto di rifiuto liquido EER 19.07.03;

Descrizione	Quantità presunte annuali
Pulizia del sedimentatore della raccolta delle acque piazzale, lavaggi con canal jet ad alta pressione con operatore e trasporto con autospurgo presso l'impianto di smaltimento.	24 interventi di pulizia per un complessivo di 24 ore
Smaltimento e trasporto di rifiuto liquido EER19.08.14	70 tonn.
Smaltimento e trasporto di rifiuto palabile EER19.08.14	100 tonn.
Smaltimento e trasporto di rifiuto liquido EER19.07.03	70 tonn.

E' facoltà di Amia Verona Spa modificare i servizi previsti e la ricerca di nuovi parametri che si rendessero necessari, in fase di esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 - Importo a base di asta, durata e anticipazione del corrispettivo

L'importo di spesa stimato a base d'asta è di € **140.000,00+IVA** (centoquarantamila/00), di cui € 24.000,00 per costo della manodopera e €1.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per la durata del contratto che viene indicativamente fissata in anni 2 (due) dalla consegna del servizio.

CCNL di riferimento: Igiene ambientale

QUADRO ECONOMICO

N°	Descrizione principali voci di costo	Euro
1	<i>Spesa per acquisizione servizio soggetto a ribasso</i>	<i>115.000,00</i>
2	<i>Stima costi manodopera non soggetto a ribasso</i>	<i>24.000,00</i>
3	<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>1.000,00</i>
4	Totale a base di gara	140.000,00
5	<i>Opzioni o rinnovi ex art. 14 comma 4 D.Lgs. 36-2023</i>	<i>0,00</i>
6	<i>Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento</i>	<i>28.000,00</i>
7	Totale appalto per acquisizione servizio	168.000,00

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione **dell'anticipazione contrattuale** ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo di fornitura stimato annualmente in € 14.000,00.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo e, successivamente, all'inizio del secondo e del terzo anno di durata dell'accordo quadro.

Art. 4 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Al contratto si applica l'art. 120 del codice degli appalti D.Lgs 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto in scadenza per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo aggiudicatario, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/23.

Art. 5 – Sopralluogo

Gli operatori economici che intendono produrre offerta dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso l'area oggetto del servizio, previo appuntamento con il Responsabile del servizio Geom. Barbi Massimo al numero telefonico 340/6857347 entro venerdì 13 giugno 2025.

La ditta dovrà premunirsi di idonea attrezzatura per prelevare un campione rappresentativo del rifiuto EER 19.08.14, e 19.07.03 al fine di valutare correttamente la composizione chimico – fisica del rifiuto e relativi costi di smaltimento.

Al sopralluogo dovrà presenziare il legale rappresentante/titolare dell'impresa o suo rappresentante munito di delega.

Art. 6 – Specifiche Tecniche

La Ditta, ai fini delle prestazioni richieste, è tenuta all'osservanza di tutte le indicazioni contenute nel presente documento e secondo le istruzioni impartite dai referenti e responsabili di Amia.

Tempo massimo di intervento su richiesta di Amia Verona Spa per effettuare le operazioni di cui all'oggetto 48 ore, salvo particolari urgenze e/o emergenze.

La Ditta dovrà dichiarare di possedere o di servirsi di **un autospurgo con operatore**, eventuale **altro operatore per le opere di pulizia del sedimentatore con smaltimento e trasporto del rifiuto sia liquido che palabile aspirato codice EER 19.08.14 come da analisi allegate**, e rifiuto **EER 19.07.03, con delimitazione degli spazi confinanti con opportuna segnaletica**.

Art. 7 – Prezzi e offerta

La tipologia e il numero di servizi richiesti, da effettuarsi nell'arco della durata contrattuale, indicativamente prevista di 2 (due) anni, sono riportati nell'art.2 del presente capitolato.

Si precisa che le quantità sono da ritenersi comunque indicative e valide per la determinazione della migliore offerta economica e le stesse potranno pertanto subire variazioni, in più o in meno, senza che per questo l'appaltatore maturi diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura.

Il contratto si riterrà, altresì, concluso qualora l'impegno di spesa si esaurisca prima del raggiungimento della scadenza temporale o per sopraggiunte modifiche al servizio.

In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 8 - Affidamento del servizio

La committente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e regolare, purché reputata conveniente e congrua ad insindacabile giudizio di Amia Verona SpA o diversamente di non aggiudicare se il prezzo non sia ritenuto congruo. Il contratto sarà sottoscritto fra AMIA VERONA SPA e la ditta aggiudicataria, sulla base delle clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato.

Art. 9 Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal presente Capitolato e ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto alle condizioni e con le modalità indicate in sede di gara e nella allegata "Istruzione operativa Amia".

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08);
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
5. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;

- a. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;
- b. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- c. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- d. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere fattura, sulla base degli ordini ricevuti nel mese.

La pre fattura e relativi report di controllo dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi mail: logistica@amiavr.it giovanni.pachera@amiavr.it

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'operatore economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per lo specifico affidamento e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'Affidatario maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti, senza previa autorizzazione scritta dell'Amia Verona Spa.

Art. 11 - Stipulazione del contratto

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria, fermo restando l'addebito dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento di cui sopra.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La stessa si obbliga, inoltre, a prendere visione e ad accettare pienamente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) della sede di Amia in via Avesani n.31, con l'obbligo di rendere edotti gli eventuali subappaltatori dei rischi specifici, effettuando, a proprio carico, l'attività di formazione e informazione.

Tale documentazione è interamente visionabile e liberamente scaricabile dal sito web aziendale www.amiavr.it, seguendo il percorso "L'Azienda" - "Sicurezza". L'affidatario dovrà successivamente produrne copia sottoscritta per accettazione.

L'affidatario dovrà successivamente produrre, qualora espressamente richiesto della Committente, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che specifichi in sintesi la sequenza delle operazioni da condurre e le misure preventive e protettive adottate, nonché dimostrare la conformità dei macchinari impiegati e l'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale stesso sia per l'esecuzione delle attività da svolgere che in materia di sicurezza del lavoro. La Committente si farà carico, al momento dell'avvio della fornitura con posa in opera, della consegna del "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVRI definitivo) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione da attuare ai fini della corretta realizzazione delle attività oggetto della fornitura con posa in opera. Si sottolinea che, qualora richiesta, la mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 potrà comportare la revoca dell'affidamento della fornitura con posa in opera.

Art. 13 – Sanzioni

Nel caso di inadempienze nella gestione delle prestazioni oggetto del presente appalto, riscontrate dai propri incaricati, addebitabili all'operatore economico appaltatore, AMIA Verona S.p.A. procederà a formale contestazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r e/o Pec, alla quale l'operatore economico potrà rispondere con propria memoria giustificativa entro 7 (sette) giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine la Committente procederà all'addebito delle sanzioni. Ogni violazione alle prescrizioni del presente Capitolato comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in rapporto all'infrazione così quantificata:

- **Ritardo sulla richiesta della prestazione: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rilevato su ogni singola prestazione.**

Art. 14 - Risoluzione del contratto

La Committente si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;

- b) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore i disservizi causati da agitazioni sindacali del personale dipendente della ditta appaltatrice;
- c) qualora la ditta appaltatrice, nell'espletamento dei servizi si renda colpevole di frodi;
- d) per ogni altra grave inadempienza, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- e) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 15 – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo, nel corso della durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le forniture eseguite regolarmente svolte, fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'Affidatario per il recesso.

In caso di recesso arbitrario dell'Affidatario, la Stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

Art. 16 - Responsabilità

Durante l'esecuzione del servizio, l'affidatario dovrà predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Affidatario di quanto sopra descritto.

L'affidatario dovrà notificare immediatamente alla Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni richieste che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature della Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L'affidatario, fatti salvi gli adempimenti di norma, dovrà predisporre e trasmettere al Responsabile della Committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 3.000.000,00 per RCT e con il limite di € 1.500.000,00 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'operatore economico Mandatario (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziat.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziatoe dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 17 – Cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauazione definitiva pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale netto ex art. 53 del D.lgs. 36/2023 e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauazione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/23, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauazione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18 - Personale in servizio

La ditta appaltatrice è tenuta alla puntuale e corretta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, ed al rispetto di tutte le garanzie per i lavoratori prescritte dagli accordi sindacali.

Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data della sottoscrizione del contratto di appalto, nonché da quelle delle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia appartenente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta appaltatrice ha inoltre l'obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive disposizioni attuative ed integrative.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma. La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 21 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 120, D.Lgs. 36/23, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36 cit..

Art. 22 – Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

Art. 23 – Poteri di verifica e controllo

Amia Verona S.p.a., attraverso propri funzionari, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Nel caso di riscontrate anomalie o mancanze, l'ufficio preposto al controllo può impartire prescrizioni per il corretto svolgimento del servizio medesimo.

Art. 24 - Foro competente – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente. Il Foro di Verona è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Art. 25 - Riferimenti legislativi

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto dovrà essere esercitato nel rispetto delle normative di legge attinenti, tra le quali:

- D.Lgs. 36/2023;
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- ed ogni altra disposizione attinente.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento ue 679/2016 (gdpr)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Art. 27 – Clausola di revisione del corrispettivo

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale (10%), all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione della fornitura. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Art. 28 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 29 – Obbligo del rispetto del modello organizzativo D.Lgs 231/01 e del Codice Etico Aziendale

Obbligo del rispetto del modello organizzativo D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico aziendale
L'offerente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiaavr.it e di aver compreso.

L'Impresa aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

L'Impresa manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.